



INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
2	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
3	DEFINIZIONI	2
4	ABBREVIAZIONI	2
5	COMPOSIZIONE.....	2
6	FASE COSTITUTIVA	3
7	COMPITI COMITATO RICORSI	3
8	MODALITÀ DI RICORSO	4
9	DECISIONI DEL COMITATO	4
9.1	SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA	4
9.2	DECISIONI DEL COMITATO	5
10	DURATA DEL MANDATO.....	5
11	COMPENSI.....	5
12	RISERVATEZZA.....	6

3	0	STEFANO ROSINI	FRANCO VALFRE'
2	8	STEFANO ROSINI	FRANCO VALFRE'
2	7	STEFANO ROSINI	FRANCO VALFRE'
2	6	STEFANO ROSINI	FRANCO VALFRE'
2	5	STEFANO ROSINI	FRANCO VALFRE'
2	5	STEFANO ROSINI	FRANCO VALFRE'
2	4	STEFANO ROSINI	FRANCO VALFRE'
2	3	STEFANO ROSINI	FRANCO VALFRE'
2	2	STEFANO ROSINI	FRANCO VALFRE'
2	1	GIORGIO FORMENTI	UGO PAGGI
2	0	GIORGIO FORMENTI	UGO PAGGI
1	0	GIORGIO FORMENTI	UGO PAGGI
0	2	ANGELA TRUGLIA	UGO PAGGI
0	1	GIADA FLAMINI	ROBERTO PROIETTI
EDIZIONE	REVISIONE	VERIFICATO	APPROVATO

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento Comitato Ricorsi	Reg04 Ed. 3 Rev. 00 Data 31.08.2015 Pag. 2 di 6
---	---	--

1 Scopo e campo di applicazione

Il presente regolamento definisce le prescrizioni e le attività del Comitato Ricorsi del DQA.

2 Riferimenti normativi

UNI CEI EN ISO/IEC 17065:12: Valutazione della Conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi

3 Definizioni


- **Reclamo:** espressione di insoddisfazione, diversa dal Ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un Organismo di Valutazione della Conformità o ad un organismo di Accredimento, relativa alle attività di tale organismo, per la quale è attesa una risposta.;
- **Ricorso:** richiesta indirizzata dal fornitore dell'oggetto di valutazione della conformità all'Organismo di Valutazione della conformità, o all'Organismo di Accredimento, per la riconsiderazione, da parte di tale Organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quell'oggetto;
- **Contenzioso:** Controversia tra l'OdC e la controparte davanti al Giudice competente.

4 Abbreviazioni

- DQA = Dipartimento Qualità Agroalimentare
- OdC = Organismo di Controllo
- CR = Comitato Ricorsi
- AU = Amministratore Unico del DQA
- CD = Comitato di Delibera
- RT = Responsabile Tecnico del DQA
- RQ = Responsabile Qualità
- SA = Segreteria Amministrativa

5 Composizione

Il CR è un organo collegiale, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque tecnici con esperienza lavorativa di almeno 10 anni in almeno uno dei settori agroalimentare e legale.

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento Comitato Ricorsi	Reg04 Ed. 3 Rev. 00 Data 31.08.2015 Pag. 3 di 6
---	---	--

I componenti del CR sono individuati dall'AU con apposito atto formale ed accettazione espressa da parte degli stessi.

L'AU partecipa alle riunioni con compiti di segreteria e consultivi.

In caso di impossibilità a partecipare alla riunione del CR, AU può farsi sostituire da un suo delegato.

I membri del CR sottoscrivono la dichiarazione di riservatezza e indipendenza.

Le convocazioni e le delibere del CR sono ritenute valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti.

6 Fase costitutiva

La fase costitutiva consiste nelle attività iniziali finalizzate all'insediamento dei componenti del Comitato ed alla ratifica del Regolamento del Comitato.

Nella prima riunione del Comitato i membri eleggono il Presidente.

Il Presidente ha il compito di:

- convocare il comitato a seguito del ricevimento di un ricorso da parte di un operatore nei confronti di valutazioni o decisioni adottate dal DQA o dal CD;
- coordinare i lavori del comitato;
- ratificare e firmare per approvazione i verbali delle riunioni;
- comunicare ai soggetti interessati per tramite di SA le decisioni intraprese.

7 Compiti Comitato Ricorsi

Il CR ha competenze sui ricorsi presentati al DQA.

Il ricorso è la richiesta indirizzata dal fornitore dell'oggetto di valutazione della conformità all'Organismo di Valutazione della conformità, o all'Organismo di Accreditamento, per la riconsiderazione, da parte di tale Organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quell'oggetto.

Il CR ha il compito di valutare i ricorsi degli operatori contro le valutazioni e le decisioni prese dal DQA o dal CD.

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento Comitato Ricorsi	Reg04 Ed. 3 Rev. 00 Data 31.08.2015 Pag. 4 di 6
---	---	--

Nell'espletamento delle proprie funzioni il CR, nel caso lo ritenga opportuno, può ricorrere al parere di esperti tecnici o altre pareri.

I membri del Comitato hanno la possibilità di proporre al DQA eventuali modifiche del presente regolamento.

Le decisioni del CR non possono essere in contrasto con quanto previsto dalle regole, dalle norme e dalla legislazione vigente riguardanti il caso in oggetto.

Le conclusioni del CR dovranno essere accettate, applicate ed inappellabili sia per il ricorrente sia per il DQA.

8 Modalità di ricorso

Il ricorrente ha 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del DQA, pena decadenza dell'istanza, per presentare all'AU del DQA il ricorso scritto che deve contenere:

- il riferimento inequivocabile alla decisione impugnata;
- la descrizione esaustiva delle motivazioni che hanno mosso il ricorso;
- la documentazione a supporto del ricorso.

Tutta la documentazione presentata a DQA deve essere **firmata dal Legale rappresentante** del ricorrente.

L'RT valuta la completezza della documentazione recapitata e, se necessario, chiede al ricorrente maggiori informazioni in merito.

Entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione completa, AU comunica al Presidente del CR l'arrivo della documentazione, quest'ultimo convoca il CR (max. 5 gg. dall'arrivo del ricorso) inviando ai membri, insieme alla convocazione, copia della documentazione ricevuta dal ricorrente.

La convocazione e la trasmissione della documentazione può avvenire per posta, per fax o e mail.

9 Decisioni del Comitato

9.1 *Svolgimento della seduta*

Il Comitato organizza autonomamente la propria attività.

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento Comitato Ricorsi	Reg04 Ed. 3 Rev. 00 Data 31.08.2015 Pag. 5 di 6
---	---	--

Ricevuta in sede di convocazione la documentazione tutti i membri del CR possono richiedere ulteriore documentazione sia al DQA che al Ricorrente e se necessario, il Presidente può convocare una o più riunioni.

I componenti del CR hanno l'obbligo di verificare l'esistenza o meno di eventuali conflitti d'interesse con il ricorrente dichiarando sempre a verbale in via preliminare che esiste/non esiste.

In caso positivo ne devono dare comunicazione all'AU del DQA che verificherà la sufficienza del numero dei membri per assumere delibere valide. In caso negativo l'AU nominerà pro tempore un nuovo membro del comitato.

La seduta si può tenere sia presso gli uffici DQA, sia in videoconferenza, ed è valida con la presenza di almeno due terzi dei componenti.

9.2 Decisioni del Comitato

Le decisioni sono prese a maggioranza.

La seduta viene verbalizzata ed il verbale sottoscritto da tutti i membri del CR.

Le decisioni, prese entro 15 gg. dalla prima convocazione, sono applicate e inappellabili sia per il DQA e sia per il ricorrente.

Tutte le decisioni del Comitato sono comunicate per mezzo di RT al ricorrente e la medesima viene messa a disposizione di RQ per l'archiviazione.

RT comunica al ricorrente entro 5 gg. le decisioni prese dal Comitato. Detta comunicazione può avvenire per posta, fax o e mail.

Eventuali spese sono a carico del soccombente.

L'AU assicura che decisioni del CR avverse all'OdC siano applicate dal DQA.

10 Durata del mandato

La durata del mandato dei membri del CR è di cinque anni e per un massimo di due mandati consecutivi.

11 Compensi

Per l'attività di membro del CR non è previsto alcun compenso. E' previsto un gettone di presenza, stabilito dall'AU, quale rimborso forfetario per le spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.

	<p>Dipartimento Qualità Agroalimentare</p> <p>Regolamento</p> <p>Comitato Ricorsi</p>	<p>Reg04</p> <p>Ed. 3 Rev. 00</p> <p>Data 31.08.2015</p> <p>Pag. 6 di 6</p>
---	--	---

12 Riservatezza

I membri del Comitato sottoscrivono una dichiarazione di indipendenza e di riservatezza, impegnandosi a non divulgare, senza alcuna eccezione, le informazioni di cui vengono a conoscenza.